



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex articolo 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta con nota dell'11 maggio 2017 con protocollo n. 9836/STA, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Sulcis – Iglesiente - Guspinese" concernente il documento "Istanza di cointestazione e di autorizzazione di una variante al progetto di bonifica delle acque di falda approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 380/TRI del 27 maggio 2010" - Versalis Spa e Sasol Italy SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, il sito del "Sulcis - Iglesiente - Guspinese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale del "Sulcis - Iglesiente - Guspinese";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 che ha approvato il perimetro definitivo del sito di bonifica di interesse nazionale del "Sulcis - Iglesiente - Guspinese";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 380/TRI del 27 maggio 2010 che ha autorizzato, in via provvisoria e con prescrizioni, l'avvio dei lavori del "Progetto di bonifica delle acque di falda" dello Stabilimento Polimeri Europa SpA nel Comune di Sarroch trasmesso dalla Snamprogetti SpA con nota del 10 ottobre 2006 con protocollo n. 1498, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20173/QdV/DI del 13 ottobre 2006, così come integrato dal documento "Addendum al Progetto di bonifica delle acque di falda" dello Stabilimento Polimeri Europa SpA nel Comune di Sarroch trasmesso dalla Snamprogetti SpA con nota del 22 maggio 2007 con protocollo n. 557, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13335/QdV/DI

del 25 maggio 2007, e dal documento “Nota tecnica propedeutica alla progettazione della barriera fisica relativa all’area Ribassata” dello Stabilimento Polimeri Europa SpA nel Comune di Sarroch trasmesso dalla Snamprogetti SpA con nota del 3 luglio 2008 con protocollo n. 1377, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15810/QdV/DI del 7 luglio 2008;

Vista la “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda” trasmessa dalla Versalis SpA e dalla Sasol Italy SpA con nota del 23 dicembre 2016, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 91/STA del 4 gennaio 2017, che costituisce una variante al “Progetto di bonifica delle acque di falda” dello Stabilimento Polimeri Europa SpA nel Comune di Sarroch;

Vista, altresì, l’istanza di cointestazione alla Versalis SpA e alla Sasol Italy SpA della “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda” contenuta nella citata nota del 23 dicembre 2016;

Considerato che il 3 febbraio 2017 si è svolta una riunione tecnica, convocata dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota del 25 gennaio 2017 con protocollo n. 1473, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1619/STA del 26 gennaio 2017, per un confronto sulla “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda”, alla quale sono stati invitati la Versalis SpA, la Sasol Italy SpA, il Comune di Sarroch, la Città Metropolitana di Cagliari, l’ARPA Sardegna, l’ISPRA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la documentazione integrativa alla “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda” trasmessa, a seguito della riunione tecnica del 3 febbraio 2017, dalla Versalis SpA e dalla Sasol Italy SpA con nota del 10 marzo 2017, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 5690/STA del 13 marzo 2017;

Visti i pareri sulla “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda” trasmessi dalla Città Metropolitana di Cagliari con nota dell’11 aprile 2017 con protocollo n. 10607, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8078/STA dell’11 aprile 2017;

Visto il parere sulla “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda” trasmesso dall’ISPRA con nota del 5 maggio 2017 con protocollo n. 22216, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9376/STA del 5 maggio 2017;

Visto il parere congiunto sulla “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda” trasmesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall’ARPA Sardegna e dalla Città Metropolitana di Cagliari con nota dell’8 maggio 2017 con protocollo n. 9324, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9481/STA dell’8 maggio 2017;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 maggio 2017 con protocollo n. 9836/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell’articolo 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto “Istanza di cointestazione e di autorizzazione di una variante al progetto di bonifica delle acque di falda approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 380/TRI del 27 maggio 2010”, e con la quale è stata contestualmente indetta un’eventuale riunione per il giorno 6 luglio 2017 e sono stati forniti i citati pareri formulati in merito alla “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda”;

Vista la nota della Sasol Italy SpA del 23 giugno 2017 con protocollo n. 36-17, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13458/STA del 26 giugno 2017, che, in risposta alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 maggio 2017 con protocollo n. 9836/STA fornisce un chiarimento in merito al richiamato parere dell’ISPRA che non modifica la sostanza del parere stesso;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 28 giugno 2017 con protocollo n. 13594, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13702/STA del 28 giugno 2017, nella quale si specifica che, esaminata la documentazione relativa alla “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda”, gli interventi previsti non richiedono l’attivazione delle procedure di valutazione ambientale;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate

al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvata la “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda”, trasmessa da Versalis SpA e da Sasol Italy SpA con nota del 23 dicembre 2016, così come integrata dalla documentazione trasmessa da Versalis SpA e da Sasol Italy SpA con nota del 10 marzo 2017, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. considerato che l'area Sasol è interamente ricompresa nell'area Versalis, non è condivisibile la richiesta di suddividere l'intervento in 2 lotti (lotto 1 per area Versalis e lotto 2 per area Sasol). Pertanto, sulla base del progetto presentato il termine della bonifica dovrà essere valutato unitariamente e il collaudo non potrà essere suddivisibile per lotti;
 2. in merito all'ipotesi di elaborare un'analisi di rischio sito-specifica nel caso le concentrazioni si mantengano con valori al di sopra delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), si rimarca che il progetto presentato prevede come obiettivo di bonifica esclusivamente il raggiungimento delle CSC previste dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tutti i punti di monitoraggio. Ove queste non dovessero essere presenti, il riferimento è rappresentato dai valori guida proposti dall'ISS e dall'APAT (oggi ISPRA). Nella fattispecie rappresentata dovrà essere presentata un'istanza di rimodulazione del progetto con eventuali nuovi obiettivi di bonifica. Tale possibilità va esclusa nel breve periodo per consentire l'avvio delle operazioni di bonifica;
 3. in merito alla frequenza di campionamento dei punti di monitoraggio della barriera idraulica e dei punti di monitoraggio per il trattamento con composti a lento rilascio di ossigeno, per consentire una lettura omogenea dell'andamento della falda, dovrà essere mantenuta la frequenza trimestrale su tutti i punti di monitoraggio ricadenti all'interno del progetto. Inoltre, poiché non si evince quanti e quali saranno i piezometri di monitoraggio dell'intervento di bonifica che dovranno ricomprendere tutta l'area dello stabilimento Versalis/Sasol e se questi coincideranno in tutto o in parte con i punti di monitoraggio di cui sopra, dovrà essere prodotta una carta di sintesi con l'ubicazione di tutti i punti di monitoraggio individuati;
 4. dovrà essere trasmessa una relazione annuale sull'andamento della bonifica e sul rispetto del cronoprogramma unitamente all'eventuale aggiornamento del cronoprogramma;

5. gli interventi di bonifica e le attività di monitoraggio dovranno essere mantenuti attivi sino ad almeno 12 mesi dal raggiungimento degli obiettivi di bonifica su tutti i punti di monitoraggio;
 6. successivamente ai 12 mesi di cui al punto precedente, dovrà essere effettuato lo spegnimento degli impianti e delle barriera idraulica mantenendo attivato il sistema di monitoraggio per 12 mesi ai fine della verifica di un eventuale effetto *rebound*;
 7. a seguito del mantenimento del raggiungimento delle CSC nei punti di monitoraggio, dovranno essere concordate con gli Enti competenti le modalità di collaudo che consisteranno nella validazione di una successiva campagna di monitoraggio;
 8. si dovrà proseguire nei monitoraggi delle acque di falda trattate, nel convogliamento e trattamento con filtri a carboni attivi delle emissioni indicate nel capitolo 4 “Matrice aria” della scheda allegata alla nota della Città Metropolitana di Cagliari dell’11 aprile 2017 con protocollo n. 10607. La gestione dell’attività è vincolata al rispetto delle soglie di rilevanza che non devono essere superate, con particolare riferimento al benzene;
 9. si conferma quanto già riportato nell’atto n. 1530 del 25 settembre 2015 allegato alla nota della Città Metropolitana di Cagliari dell’11 aprile 2017 con protocollo n. 10607;
 10. dovrà essere rispettato il cronoprogramma degli interventi;
 11. le condizioni di ossigenazione comportano la precipitazione di ossidi/idrossidi di Fe, Mn e As; al termine delle operazioni di bonifica dei contaminanti organici dovrà essere previsto un appropriato programma di monitoraggio teso a verificare che non ci sia un rilascio (ovvero un passaggio in soluzione delle specie sopra citate, in risposta a un progressivo ritorno alle normali condizioni redox);
 12. il sistema di collettamento delle acque emunte, e le performance di abbattimento dei contaminanti da parte del TAF dovranno essere conformi a quanto prescritto nell’articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conseguire un abbattimento in termini di massa delle acque edotte dai sistemi di emungimento;
 13. in relazione al monitoraggio degli effetti dei composti a rilascio di ossigeno (Tabella 5, pagina 39) si osserva che la frequenza di campionamento è molto prossima all’intervallo fra un’iniezione e la successiva (es. per la porzione sud dell’area ribassata frequenza di campionamento quadrimestrale intervallo fra due iniezioni 5/6 mesi). Ai fini di una migliore comprensione degli effetti del trattamento, dovranno essere forniti, almeno in alcune zone “pilota”, i dati inerenti 3/4 campagne di monitoraggio fra un’iniezione e l’altra. Nel caso venga verificato che il 90% dell’azione degli agenti ossidanti si concretizza nel primo mese, dovrà essere aumentata la frequenza di trattamento;
 14. le attività di monitoraggio dovranno essere concordate con ARPA Sardegna;
 15. a seguito della messa in opera della nuova configurazione di pompaggio, il modello dovrà essere opportunamente validato attraverso il confronto dei valori simulati con le effettive misure rilevate dalla rete piezometrica. Si dovrà verificare l’adeguatezza della rete dei piezometri, eventualmente predisponendo nuovi piezometri di interesse per meglio verificare l’effettiva azione del nuovo sistema di emungimento;
 16. dovrà essere implementato il sistema di emungimento nell’Area 4 con particolare riferimento ai *layer* 1 e 2.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
 3. Resta salvo l’obbligo della Versalis SpA e della Sasol Italy SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all’esame di dette Amministrazioni nell’istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
 4. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Città Metropolitana di Cagliari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 5. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l’Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Versalis SpA e la Sasol Italy SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovranno dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti punti da sottoporre a emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Versalis SpA e dalla Sasol Italy SpA un'apposita variante.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi così come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, la Versalis SpA e la Sasol Italy SpA dovranno prestare una fideiussione, in misura proporzionale alla rispettiva quota di pertinenza così come indicata nel Progetto, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento.
2. Alla prestazione della fideiussione di cui al comma precedente, si intenderà superata la richiesta di garanzie finanziarie contenuta nell'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 380/TRI del 17 maggio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci